

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

### Art. 1 – Oggetto

1. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

### Art. 2 - Identificazione dei servizi

1. Il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A titolo esemplificativo, il servizio civico si svolge nei seguenti ambiti:
  - a) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
  - b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale;
  - c) attività di educazione e difesa ambientale;
  - d) attività di supporto presso la biblioteca comunale
  - e) attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e abbandono degli edifici scolastici , anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti.
  - f) attività di fattorinaggio (consegna e ritiro corrispondenza presso l'ufficio postale, consegne varie etc.);
  - g) attività di guardiania;
  - h) attività di supporto in genere agli uffici di natura ordinaria e materiale (fotocopie, archiviazione etc.);
  - i) collaborazione ed assistenza organi istituzionali.

### Art. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età non inferiore agli anni 18;
  - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell' attività richiesta, **attestata da certificato medico.**
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
4. Le domande vengono valutate dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sentita la Giunta, che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione

nell'Albo comunale dei volontari. Il Responsabile di Area assegna il volontario in relazione alle esigenze di volta in volta individuate nei vari uffici e servizi. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

5. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al responsabile della tenuta dell'Albo.

6. Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio interessato. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo

7. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
- ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi

#### **Art. 4 - Albo comunale dei volontari**

1. Presso l'ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 3 e siano stati considerati idonei.

#### **Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato**

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Castel San Niccolò alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

#### **Art. 6 - Espletamento del servizio**

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, **di cartellino identificativo** che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative come previsto dalla vigente normativa.

3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica attraverso un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Castel San Niccolò.

## **Art. 7 – Coordinamento**

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:
  - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
  - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione**

1. Spettano al Comune di Castel San Niccolò, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

## **Art. 9 – Mezzi e attrezzature**

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

## **Art. 10 – Controlli**

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
  - a) da esse possa derivare un danno per il Comune di Castel San Niccolò;
  - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
  - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
  - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.